



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella procedura iscritta al n. 7-1/2024 Proc. Un. avente ad oggetto “*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI)*” ad istanza di:

Foti Daniele , nato a Catania il 13.02.1988 (CT), FTODNL88B13C351W, residente in Catania (CT) via Stazzone n. 152 Sc. A , elettivamente domiciliato in Misterbianco via Giacomo Matteotti n. 275 presso lo studio dell’Avv. Grazia Palma Cuntrò, C. F. CNTGZP81C71C351S, Pec grazia.cuntro@pec.ordineavvocaticatania.it, che lo rappresenta giusta procura in atti;

^^^^

viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall’Organismo di Composizione della Crisi costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania nella persona del gestore dott. Alfio Pistorio, allegata al ricorso, che contiene un’illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

rilevato che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che sono stati esaminati dall’OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:

- elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni del debitore;
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla debitrice negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;

- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
- carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
- estratti di ruolo ADER;
- casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
- ispezione archivio centrale informatizzato;
- interrogazione centrale allarme interbancaria;
- visura camera di commercio;
- ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
- visura PRA;
- documentazione contrattuale;
- atti delle procedure esecutive pendenti;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € **69.468,81** (per come aggiornata nella relazione dell'art. 70 comma 6, D.Lgs.14/2019) così suddivisa:

Creditore	Tipo Debito	Importo iniziale	Importo rata (mensile)	Debito residuo
1) Comune di Catania	privilegiato	2.405,00		2.405,00
2) Agenzia Entrate Riscossione	privilegiato	2.174,92		2.174,92
3) Dipartimento delle Finanze e delle Entrate Regione Sicilia	privilegiato	1.216,02		1.216,02
4) ATI Municipia S.p.A.	privilegiato	491,57		491,57
5) Unicredit Banca S.p.A. (cessione quinto)	privilegiato	32.640,00	272,00	25.118,11
6) Itacapital S.r.l. (Già Findomestic S.p.A.)	chirografario	33.897,60	353,10	34.062,92
7) Banca Ifis Npl S.p.A.	chirografario	6.482,61	267,50	3.808,11
8) Agenzia Entrate Riscossione	chirografario	192,16		192,16
Totale passività		79.499,88	892,60	69.468,81

rilevato che il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dal coniuge e da quattro figli minori e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 2.150,00;

rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi all'impossibilità del Foti di poter svolgere un'attività lavorativa tra la seconda metà del 2014 e la fine dell'anno 2016, dovuta ai molteplici problemi di salute dettagliatamente illustrati nella relazione, nonché dalla mancanza di una stabile occupazione lavorativa che risale nel tempo (anni 2017-2018-2019 e 2020), condizione questa che comportò per l'istante l'impossibilità di riuscire a sanare i propri debiti;

rilevato, pertanto, che può affermarsi che il sovraindebitamento del ricorrente non è dovuto a colpa della stesso;

rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che l'istante non è titolare di alcun bene immobile;

rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, che il ricorrente è titolare di un solo bene mobile registrato (Motociclo "Honda Motor Co. LTD", targato CG30183, immatricolato il 21/12/2004) cui l'OCC non ha attribuito alcun valore di mercato;

rilevato che, con decreto del 17/1/2024, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 (commi 1-6) e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla richiamata comunicazione, l'OCC ha attestato che sono pervenute osservazioni da parte del creditore Agenzia delle Entrate Riscossione, ricevute in data 22-01-2024 e osservazioni da parte del creditore Unicredit S.p.A., ricevute in data 29/01/2024;

rilevato che l'OCC ha così dedotto: *"In relazione alla comunicazione pervenuta dal creditore Agenzia delle Entrate-Riscossione, si rileva che trattasi di mera comunicazione con la quale l'Ente rappresenta di aver, a sua volta, trasmesso ai vari Enti Impositori la proposta di piano di ristrutturazione ed il decreto del Giudice affinché gli stessi potessero procedere a formulare le loro eventuali osservazioni. In relazione invece alle osservazioni formulate dal creditore Unicredit S.p.A., si rappresenta che le stesse riguardano l'importo del debito residuo. Il creditore infatti ha provveduto a comunicare che il debito residuo, vantato nei confronti del sig. Foti, ammonta ad euro 25.118,11 (e non anche ad euro 29.648,00) così come indicato nella Relazione depositata. Pertanto è necessario procedere alla rideterminazione del credito vantato dal creditore Unicredit S.p.A. che passa da euro 29.648,00 ad euro 25.118,11"*,

rilevato, dunque, che il credito quantificato è stato ridotto in conformità alle indicazioni della creditrice Uni8credit s.p.a.;

rilevato che la proposta può così sintetizzarsi:

	Creditore	Tipo Debito	Debito rilevato	Falcidia	% di soddisfo	Importo offerto
1)	OCC Commercialisti Catania	prededuzione	3.076,37	0,00	100%	3.076,37
2)	Spese gestione c/c OCC	prededuzione	1.000,00	0,00	100%	1.000,00
3)	Avv. Cuntrò (Spese legali)	prededuzione	1.560,00	0,00	100%	1.560,00
4)	Avv. Cuntrò (Spese legali)	privilegiato	520,00	260,00	50%	260,00
5)	Comune di Catania	privilegiato	2.405,00	1.202,50	50%	1.202,50
6)	Agenzia Entrate Riscossione	privilegiato	2.174,92	1.087,46	50%	1.087,46
7)	Dipartimento delle Finanze e delle Entrate Regione Sicilia	privilegiato	1.216,02	608,01	50%	608,01
8)	ATI Municipia S.p.A.	privilegiato	491,57	245,79	50%	245,79
9)	Unicredit Banca S.p.A.	chirografario	25.118,11	15.070,87	40%	10.047,24
10)	Itacapital S.r.l.	chirografario	34.062,92	20.437,75	40%	13.625,17
11)	Banca Ifis Npl S.p.A.	chirografario	3.808,11	2.284,87	40%	1.523,24
12)	Agenzia Entrate Riscossione	chirografario	192,16	115,30	40%	76,86
	Totale		75.625,18	41.312,54		34.312,65

rilevato, quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che verranno accantonate le prime 12 rate per come previste nella proposta ma che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*, restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione;

rilevato, dunque, che i pagamenti avverranno conformemente alla sottostante tabella:

	Creditore	Tipo debito	Totale da pagare a rate	Nr. Rate	MESI			
					da 1 a 12	da 13 a 24	da 25 a 36	da 37 a 84
1)	OCC Commercialisti Catania	prededuzione	3.076,37	12	256,36			
2)	Spese gestione c/c OCC	prededuzione	1.000,00	84	11,90	11,90	11,90	11,90
3)	Spese legali procedura	prededuzione	1.560,00	12	130,00			
4)	Spese legali procedura	privilegiato	260,00	12	21,67			
5)	Comune di Catania	privilegiato	1.202,50	36	33,40	33,40	33,40	
6)	Agenzia Entrate Riscossione	privilegiato	1.087,46	24		45,31	45,31	
7)	Dipartimento delle Finanze e delle Entrate Regione Sicilia	privilegiato	608,01	36	16,89	16,89	16,89	
8)	Ati Municipia S.p.A.	privilegiato	245,79	36	6,83	6,83	6,83	
9)	Unicredit Banca S.p.A.	privilegiato	10.047,24	72		139,55	139,55	139,55
10)	Itacapital S.r.l. (già Findomestic S.p.A.)	chirografario	13.625,17	72		189,24	189,24	189,24
11)	Banca Ifis Npl S.p.A. (già Compass Banca S.p.A.)	chirografario	1.523,24	48				31,73
12)	Agenzia Entrate Riscossione	chirografario	76,86	12		6,41		
	Totale		34.312,65		477,05	449,52	443,12	372,42

rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa; ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

P. Q. M.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di Foti Daniele , nato a Catania il 13.02.1988 (CT), FTODNL88B13C351W, residente in Catania (CT) via Stazzone n. 152 Sc. A; dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

DICHIARA

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Catania, 12/2/2024

Il Giudice
Laura Messina